

Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/06271
presentata da **DE ROSA MASSIMO FELICE** il **05/08/2015** nella seduta numero **476**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
DAGA FEDERICA	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015
BUSTO MIRKO	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015
ZOLEZZI ALBERTO	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015
MICILLO SALVATORE	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015
MANNINO CLAUDIA	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015
TERZONI PATRIZIA	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015
VALLASCAS ANDREA	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015
FANTINATI MATTIA	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015
CRIPPA DAVIDE	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015
DA VILLA MARCO	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015
DELLA VALLE IVAN	MOVIMENTO 5 STELLE	05/08/2015

Assegnato alla commissione :

X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE , data delega **05/08/2015**

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2015

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06271

presentato da

DE ROSA Massimo Felice

testo di

Mercoledì 5 agosto 2015, seduta n. 476

DE ROSA, DAGA, BUSTO, ZOLEZZI, MICILLO, MANNINO, TERZONI, CANCELLERI, VALLASCAS, FANTINATI, CRIPPA, DA VILLA e DELLA VALLE. — **Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico.** — Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, impone la contabilizzazione del calore consumato dai singoli appartamenti;

l'obbligo vige dal 2014, con sanzioni dal 1^o gennaio 2017;

a livello nazionale, l'obbligo d'installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore è stato introdotto con l'articolo 9, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2014, prevedendo come termine ultimo il 31 dicembre 2016, fatti salvi i casi in cui la misurazione del calore non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali;

il progetto di legge 249 «Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico» prevede di estendere l'obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, applicando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

il riferimento alla norma nazionale all'interno della legge regionale n. 24 del 2006 implica che «L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi d'impossibilità tecnica all'installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato»;

per evitare le sanzioni i condomini ricorrono al sistema di contabilizzazione indiretta, che prevede l'utilizzo delle valvole termostatiche, abbinata ai cosiddetti ripartitori di calore, su ogni radiatore;

mentre, con la contabilizzazione diretta, il calore ceduto è calcolato sulla portata di acqua calda e sulla sua differenza di temperatura con quella indiretta, il ripartitore di calore stima il calore ceduto all'ambiente, in base alle caratteristiche del radiatore, alla sua temperatura e a quella dell'ambiente;

i contabilizzatori diretti sono strumenti omologati, mentre i ripartitori indiretti non lo sono;

infatti la Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 sugli strumenti di misura – nota come Direttiva MID – recepita con il decreto legislativo n. 22 del 22 febbraio 2007, GU n. 64 del 17 marzo 2007 – Suppl. Ordinario n. 73 – regola la messa in commercio dei soli contabilizzatori diretti, trattati nell'allegato MI-004 della medesima direttiva;

va così richiamato il Testo Unico delle leggi metriche, il quale stabilisce che, se una transazione economica è basata sulla misurazione di una grandezza, tale misurazione deve essere effettuata con strumenti di misura legali e la stessa grandezza deve essere espressa in unità di misura legale;

la richiesta di un corrispettivo economico, da parte di un'amministrazione condominiale, a fronte della quantità di calore erogata alla singola unità abitativa, rientra in questa casistica;

ma i ripartitori di calore, che vengono attualmente installati, misurano unità di misura aleatorie e non unità di misura legali. Ne consegue che i ripartitori non sono strumenti legali e quindi una qualsiasi pretesa economica, basata sulla loro rilevazione, e a prescindere dalle decisioni prese dalle assemblee condominiali, è da considerarsi nulla;

ne consegue anche che, se i ripartitori sono illegali, non possono essere previste sanzioni per chi non li installa né, tantomeno, benefici fiscali –:

se e quali iniziative intenda porre in atto il Governo al fine di rendere regolari e legali i sistemi di contabilizzazione indiretta quali i ripartitori di calore;

se il Governo non intenda mettere in atto le opportune azioni correttive per incentivare l'utilizzo di soli sistemi certi di contabilizzazione diretta, dove tecnicamente possibile ed economicamente giustificato;

se il Governo non intenda, in via transitoria, mettere in atto iniziative utili a regolamentare l'utilizzo di sistemi di ripartizione di calore con contabilizzazione indiretta certa ed omologata, al fine di disporre un riequilibrio dei costi sostenuti in funzione delle caratteristiche delle singole unità abitative. (5-06271)